



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 560
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 maggio 2021

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 13 maggio 2021

Plenaria

250^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 12 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.200, 2.200, 3.200, 4.200, 6.200, 8.200, 9.200, 10.200, 11.200 e 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Si passa all'esame degli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo 2). Invita a ritirare l'emendamento 3.12 (già 4.25) per la sua trasformazione in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.23, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In-

vita a trasformare in altrettanti ordini del giorno gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.4 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare il subemendamento 10.100/8 e gli emendamenti 10.16, 10.19, 10.21, 10.24 e 10.25. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.22 (testo 3) e 10.0.8 (testo 2).

Quanto all'emendamento 10.0.10 (testo 3), riconsidera il proprio orientamento favorevole ed esprime un parere contrario in considerazione della contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2), a condizione che sia riformulato sopprimendo il comma 2 e inserendo la modifica prevista dal comma 1 anche al comma 7-*quinquies*, per ragioni di coordinamento, come indicato dalla Commissione bilancio.

Esprime parere contrario sul subemendamento 11.0.100/1, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sui subemendamenti 11.0.1000/1, 11.0.1000/2, 11.0.1000/3, 11.0.1000/4 e 11.0.1000/5. Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 11.0.1000/6 e 11.0.1000/7, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 11.0.1000/8 e 11.0.1000/9, nonché sui subemendamenti 11.0.1000/10 e 11.0.1000/11, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 11.0.1000 del Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100 (testo 2) e 11.0.100 del relatore. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.0.2 (testo 2), che risulta approvato.

La senatrice VALENTE (*PD*) ritira l'emendamento 3.12 (già 4.25) in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.23 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 4.0.5 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.0.6 (testo 3) in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

In assenza del proponente, il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 4.0.7 e lo ritira in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.4 (testo 2) è approvato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 10.100/8, il cui contenuto è stato recepito nel testo 2 dell'emendamento 10.100 del relatore.

È quindi posto ai voti l'emendamento del relatore 10.100 (testo 2), che è approvato nel testo modificato dal subemendamento 10.100/100, approvato nella seduta di ieri.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 10.16, 10.19, 10.21, 10.24 e 10.25.

In esito a successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 10.22 (testo 3) e 10.0.8 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 10.0.10 (testo 3) in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

In assenza dei proponenti, la senatrice VALENTE (*PD*) fa proprio l'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2) e lo riformula, nel senso indicato dal relatore, in un testo 3 (*pubblicato in allegato*).

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 3) è approvato.

In assenza dei proponenti, il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprio il subemendamento 11.0.100/1 che, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.100 del relatore è approvato.

È quindi posto ai voti il subemendamento 11.0.1000/1, che risulta respinto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 11.0.1000/2 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 11.0.1000/3, 11.0.1000/4, 11.0.1000/5, 11.0.1000/6, 11.0.1000/7, 11.0.1000/8 e 11.0.1000/9 sono respinti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 11.0.1000/10 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Posto ai voti, il subemendamento 11.0.1000/11 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 11.0.1000 del Governo.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/1/1, purché il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/1/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/2/1, purché il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/2/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/3/1 che, posto in votazione, è respinto.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/4/1, purché, nel dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/4/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2167/5/1 come raccomandazione. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/6/1 che, posto ai voti, è respinto.

Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/7/1, con l'inserimento della clausola: «a valutare la possibilità di».

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/7/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/7/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2167/8/1. Quanto all'ordine del giorno G/2167/9/1, esprime parere favorevole sul primo punto del dispositivo, previo inserimento della clausola: «a valutare la possibilità di», e contrario sul secondo punto.

In assenza della proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'ordine del giorno G/2167/9/1 e lo riformula in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/9/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/10/1 (*già 2.2*), purché nel dispositivo la parola «attraverso» sia sostituita dalle seguenti: «anche mediante l'ausilio di».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/10/1 (*già 2.2*) in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/10/1 (*già 2.2*) (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/11/1 (*già 10.26*) che, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2167/12/1 (*già 10.64*), G/2167/16/1 (*già 1.0.1*) e G/2167/15/1 (*già 3.13*).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/21/1 (*già 3.0.4*), purché nella parte dispositiva siano premesse le parole: «a valutare l'opportunità di».

La senatrice MANTOVANI (M5S) rileva che sull'emendamento 3.0.4, da cui origina l'ordine del giorno in esame, si erano già espressi positivamente i Ministeri competenti.

La rappresentante del GOVERNO, nel riconsiderare il proprio orientamento, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/21/1 (già 3.0.4), che è quindi accolto.

È quindi accolto dal GOVERNO l'ordine del giorno G/2167/13/1 (già 8.1).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5).

Il senatore GARRUTI (M5S) chiede di riconsiderare il parere sull'ordine del giorno in esame, che è volto a consentire ai tirocinanti che abbiano concluso con esito positivo il periodo di pratica presso l'Avvocatura dello Stato di partecipare al relativo concorso, in modo che siano assunte persone già professionalmente formate.

La rappresentante del GOVERNO, nel riconsiderare il proprio orientamento, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5), a condizione che nella parte dispositiva siano premesse le parole: «a valutare la possibilità di».

Il senatore GARRUTI (M5S), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5) in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5) (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono accolti gli ordini del giorno G/2167/18/1 (già 10.8) e G/2167/14/1 (già 10.100/6 (testo 2)).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/19/1 (già 10.48).

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede di riconsiderare il parere sull'ordine del giorno in esame.

La senatrice MANTOVANI (M5S) precisa di aver trasformato l'emendamento 10.48 nell'ordine del giorno G/2167/19/1 (già 10.48) su invito del relatore.

La rappresentante del GOVERNO assicura che effettuerà un supplemento di istruttoria per l'esame in Assemblea. Invita quindi i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/2167/19/1 (già 10.48).

La senatrice MANTOVANI, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'ordine del giorno G/2167/19/1 (già 10.48).

L'ordine del giorno G/2167/17/1 (già 4.0.9 (testo 2)) è accolto dal Governo.

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e sono approvati gli emendamenti di coordinamento formale, presentati dal relatore, 1.200, 2.200, 3.200, 4.200, 6.200, 8.200, 9.200, 10.200 e 11.200.

È quindi conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per le ore 12,30 di oggi, giovedì 13 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2167****(al testo del decreto-legge)****G/2167/1/1 (testo 2)**

AUGUSSORI

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato – ed è tuttora – oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.

G/2167/2/1 (testo 2)

AUGUSSORI

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno.

G/2167/4/1 (testo 2)

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G/2167/7/1 (testo 2)

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi – e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea – hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività – neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici – e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici ser-

vizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G/2167/9/1 (testo 2)

STABILE

Il Senato,

premessi che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100.

G/2167/10/1 (già 2.2) (testo 2)

SAPONARA

Il Senato,

premessi che:

l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle compe-

tenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;

è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;

è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, anche mediante l'ausilio di tecnici e ingegneri informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'*iter* del provvedimento in esame.

G/2167/20/1 (già 10.5) (testo 2)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca «Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19»;

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi de-

gli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

Art. 1.

1.200

IL RELATORE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» *con le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» *inserire le seguenti:* «del presente decreto»;

c) *al comma 5, alinea, dopo le parole:* «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, del presente decreto».

Art. 2.**2.200**

IL RELATORE

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «. La predetta deroga è consentita solo in casi» *con le seguenti:* «, tranne che in casi»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «dal decreto del Ministro dell'istruzione» *con le seguenti:* «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

Art. 3.**3.200**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» *con le seguenti:* «pubblicate nel sito *internet* istituzionale».

Art. 4.**4.200**

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «nelle farmacie, parafarmacie» *con le seguenti:* «nelle farmacie, nelle parafarmacie» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «prestazioni lavorative rese dai soggetti» *con le seguenti:* «prestazioni lavorative dei soggetti»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «socio-sanitarie, socio-assistenziali» *con le seguenti:* «socio-sanitarie e socio-assistenziali», *sostituire le parole:* «nelle farmacie, parafarmacie» *con le seguenti:* «nelle farmacie, nelle parafarmacie» *e dopo le parole:* «nel cui territorio operano» *aggiungere le seguenti:* «i medesimi dipendenti»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» *con le seguenti:* «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «Decorsi i termini» *inserire le seguenti:* «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

e) *al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

f) *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» con le seguenti: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso».*

Art. 6.

6.200

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» con le seguenti: «Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1».

Art. 8.

8.200

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».

Art. 9.

9.200

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» con le seguenti: «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174».

Art. 10.**10.200**

IL RELATORE

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» inserire le seguenti: «della funzione pubblica».

10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2)

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.0.39 (già 9.0.4) (testo 3)

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni,".

2. All'articolo 1, comma 7-*quinquies* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni", sono inserite le se-

guenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni"».

Art. 11.

11.200

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4^a serie speciale,»;*
 - b) *al comma 4, sostituire le parole: «i criteri per la valutazione dei testi» con le seguenti: «i criteri per la consultazione dei testi»;*
 - c) *al comma 5, sostituire le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» con le seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene conto» con le seguenti: «la commissione tiene conto»;*
 - d) *al comma 6, sostituire le parole: «fermi i restanti criteri» con le seguenti: «fermi restando gli ulteriori criteri»;*
 - e) *al comma 8, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».*
-

